

Cause contro l'Italia della Prima Sezione del 5 maggio 2022

Perelli e altri (ricorso n. 45242/17)

Ardimento e altri (ricorso n. 4642/17)

A.A. e altri (ricorso n. 37277/16)

Briganti e altri (ricorso n. 48820/19)

Inquinamento ambientale, salute e vita privata – Mancata adozione di misure statali volte a salvaguardare la salute delle popolazioni residenti nelle zone limitrofe alle acciaierie dell'Ilva di Taranto – Violazione degli artt. 8 e 13 CEDU – Sussiste.

Costituisce violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto alla vita privata e familiare) la mancata adozione, da parte dello Stato italiano, di misure idonee a tutelare la salute dei residenti nelle zone limitrofe alle acciaierie dell'Ilva di Taranto che, in base a incontrastati studi scientifici effettuati da primari istituti di ricerca, hanno dimostrato la connessione tra inquinamento ambientale causato dalle acciaierie e malattie, anche mortali, provocate alla popolazione.

Integra violazione dell'art. 13 della Convenzione (diritto a un ricorso effettivo) la mancata adozione, da parte dello Stato italiano, di misure idonee a tutelare la salute dei dipendenti e dei residenti nelle zone limitrofe alle acciaierie dell'Ilva di Taranto, poiché a fronte di tale inerzia nessun procedimento civile o penale varrebbe come rimedio efficace.

Fatto e diritto. Con sentenze rese nella stessa giornata (il 5 maggio 2022) la Prima sezione della Corte EDU (in composizione ristretta) ha deciso in rapida successione 4 casi inerenti al lamentato danno alla salute patito da soggetti residenti a Taranto e nei comuni limitrofi, o comunque in zone interessate dalle emissioni dello stabilimento siderurgico dell'ILVA o da lavoratori del medesimo stabilimento.

Il caso *Perelli* prende le mosse dal ricorso degli eredi Cantore, parenti di un operaio morto il 16 ottobre 2017, quale conseguenza che poi il tribunale di Taranto ha giudicato (con sentenza del 6 novembre 2018) dipendente da causa di servizio (v. n. 4 della sentenza). Analoghi ricorsi sono stati presentati da altri 10 soggetti (v. tabella allegata alla sentenza); e uguali ricorsi sono stati promossi a Strasburgo nei casi *Ardimento*, *A.A.* e *Briganti* (anche in quest'ultimo caso, al signor Briganti era stata riconosciuta giudizialmente la dipendenza della patologia contratta da causa di servizio).

La Corte EDU molto sinteticamente si rifà alla sentenza *Cordella c. Italia* del 2019 (v. questo sito e il *Quaderno* n. 16 – 2019, pag. 81 ss.) nella quale era stato stabilito che un insieme di studi epidemiologici e di medicina del lavoro avevano accertato, senza più margine di dubbio, che le polveri prodotte nell'acciaierie erano (e sono) fortemente inquinanti e dannose per la salute umana e cagionano una varietà di patologie tumorali, spesso mortali (v., per esempio, n. 16 della sentenza *A.A.* e n. 4 della sentenza *Briganti*).

Osservato che l'esatta esecuzione della sentenza *Cordella* da parte dell'Italia è ancora oggetto di scrutinio a opera del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (v., per esempio, n. 16 della sentenza *Briganti*), la Corte ribadisce che danni gravi arrecati all'ambiente possono compromettere il benessere delle persone in generale (e non solo nella dimensione del godimento del loro domicilio), in modo tale da nuocere alla loro salute e, pertanto, alla loro vita privata.

Quanto agli obblighi degli Stati derivanti dall'art. 8, la Corte ricorda che, nel caso di svolgimento di una attività pericolosa, gli Stati hanno l'obbligo positivo adottare una legislazione adatta alle specificità di tale attività e, in particolare, al livello di rischio che potrebbe derivarne. Tale legislazione deve disciplinare l'autorizzazione, la messa in funzione, lo sfruttamento, la sicurezza e

il controllo dell'attività in questione, nonché imporre a ogni persona interessata da quest'ultima l'adozione di misure di ordine pratico idonee ad assicurare la protezione effettiva dei cittadini, la cui vita rischia di essere esposta ai pericoli inerenti al settore in causa. E sinora l'Italia ha omesso di adempiere a tali obblighi, tanto che nessun procedimento civile o penale varrebbe come strumento utile per fronteggiare questa inerzia (v., per esempio, n. 12 della sentenza *Ardimento*).

Vi è dunque stata una violazione sia dell'art. 8 sia dell'art. 13 CEDU.

Circa i danni e le spese:

- nel caso *Perelli*, la Corte EDU accorda solo agli eredi Cantore 12 mila euro per danni morali e 5 mila euro di spese; agli altri ricorrenti solo 5 mila euro per le spese;
- nel caso *Ardimento*, la Corte EDU accorda solo 5 mila euro per le spese, ritenendo l'accertamento della violazione una soddisfazione equa sufficiente;
- nel caso *A.A.* erano domandati 20 mila euro a titolo di danno materiale e 30 mila a titolo di danno morale ma la Corte EDU non ritiene dimostrato un nesso causale specifico per poter accordare una somma a titolo di danno materiale (v. n. 25 della sentenza), quindi rigetta tale richiesta. A titolo di danno morale considera sufficiente l'accertamento della violazione e a titolo di spese non concede alcunchè per le parti hanno omesso di produrre idonea documentazione giustificativa;
- nel caso *Briganti*, la Corte EDU accorda al solo Briganti 12 mila euro per danni morali e 5 mila euro di spese; agli altri ricorrenti 5 mila euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Di Sarno c. Italia del 2012

Cordella c. Italia del 2019